



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS"

ARTICOLO 1 - "Denominazione e sede"

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
2. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3. L'Associazione ha sede a Rovereto, in Provincia di Trento.
4. L'Associazione, all'interno del territorio nazionale, potrà organizzarsi in sezioni regionali e/o provinciali.

ARTICOLO 2 - "Scopi"

1. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento dell'attività nei settori della beneficenza e della solidarietà internazionale.
2. Le specifiche finalità dell'Associazione sono:
 - divulgare presso l'opinione pubblica italiana le problematiche economiche e sociali dell'infanzia affetta da gravi patologie organiche, abbandonata, vittima del terrorismo e delle guerre esistenti nella Federazione Russa e nei paesi dove risiedono popolazioni russofone;
 - divulgare presso l'opinione pubblica italiana i problemi del disagio infantile e minorile presente all'interno della Federazione Russa e nei Paesi dove risiedono popolazioni russofone;
 - promuovere, sul territorio provinciale e nazionale attività educativo-formative dirette alla conoscenza e all'approfondimento di tematiche correlate ai problemi della mondialità, ai valori della pace e dell'integrazione sociale, all'interscambio tra le diverse culture con particolare riguardo alle realtà dei Paesi russofoni;
 - promuovere iniziative benefiche attraverso la raccolta di fondi da privati cittadini, associazioni, pubbliche istituzioni, imprese, allo scopo di dare una reale possibilità di guarigione e di affermazione sociale ai bambini e ai minori appartenenti alle categorie sociali meno abbienti affetti da gravi patologie, in stato di abbandono, colpiti da eventi bellici e dal terrorismo, in particolare stato di bisogno economico e sociale residenti nella Federazione Russa e nei Paesi dove risiedono popolazioni russofone;
 - instaurare rapporti istituzionali, scientifici e solidali fra la realtà pediatrica italiana e le strutture amministrative e medico scientifiche pediatriche, di accoglienza e di sostegno all'infanzia della Federazione Russa e dei Paesi dove risiedono popolazioni russofone.
3. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti, organizzazioni ed associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, di aziende pubbliche e private, di partiti, di organizzazioni sindacali e di categoria.

ARTICOLO 3 - "Natura e limiti"

1. L'Associazione di Volontariato "AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, della legge 266/1991, nonché delle leggi statali e provinciali in materia.

2. L'Associazione agisce anche in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Organismi, Enti pubblici e privati operanti della Federazione Russa e nei Paesi dove risiedono popolazioni russofone.

ARTICOLO 4 - "Statuto"

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

2. Il presente Statuto può essere modificato con la presenza dei tre quinti dell'Assemblea ed il voto favorevole di almeno i due terzi della medesima.

ARTICOLO 5 - "Aderenti"

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che lo richiedano con domanda motivata.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

ARTICOLO 6 - "Diritti dei Soci"

1. I Soci hanno il diritto/dovere di eleggere gli organi dell'Associazione.

2. Essi hanno il diritto d'informazione e di controllo stabiliti dalla legislazione vigente e dallo Statuto.

3. I Soci hanno diritto di essere eventualmente rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Detti rimborsi saranno decisi dal Consiglio Direttivo a fronte di formale richiesta del Socio.

4. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 7 - "Doveri dei Soci"

1. I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro;

2. Il comportamento del Socio verso l'Associazione, gli altri Soci e l'esterno deve essere costantemente animato da spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

3. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità del Socio nel pagamento delle quote sociali ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o alle delibere degli organi dell'Associazione o per comportamento

contrario al buon nome dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può proporre appello in Assemblea.

ARTICOLO 8 - "Organi sociali"

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 9 - "L'Assemblea"

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ad essa sono demandate, oltre la nomina degli Organi sociali, anche le deliberazioni sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei Rendiconti e deve essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Può essere inoltre convocata su domanda motivata di almeno un quinto degli associati, nonché su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea, con avviso scritto, inviato ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione e contenente l'Ordine del giorno da trattare.

4. L'Assemblea può essere validamente costituita con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare sarà necessario che:

(a) Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e constatare e proclamare la validità delle votazioni;

(b) Sia consentito al verbalizzante di percepire chiaramente tutti gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) Sia consentito ai partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del giorno

ARTICOLO 10 - "Validità dell'Assemblea"

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibererà a maggioranza semplice.

2. Le modifiche allo Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione, devono essere deliberate con la presenza dei tre quinti dell'Assemblea ed il voto favorevole di almeno i due terzi della medesima.

ARTICOLO 11 - "Il Consiglio Direttivo"

1. L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di quattro a un massimo di otto membri eletti dall'Assemblea fra i Soci aderenti.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono tutti rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, un Vice-Presidente ed il Tesoriere.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di cessazione per rinuncia di un componente il Consiglio Direttivo, il Presidente procederà alla sua sostituzione per cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede agli atti necessari e utili all'efficienza dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - "Il Presidente"

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione medesima. Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, unitamente al Segretario verbalizzante.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 13 - "Il Tesoriere"

1. Il Tesoriere viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere predispone i Bilanci preventivo e consultivo e determina, assieme al Presidente ed al Consiglio Direttivo, le quote associative annue.

ARTICOLO 14 - "Risorse economiche"

1. L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano da:

- o quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi di Enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti, nonché contributi di organismi internazionali;
- o beni, mobili e immobili, donazioni e lasciti testamentari;
- o rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ARTICOLO 15 - "Rendiconto"

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Rendiconto finanziario consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il Rendiconto preventivo relativo all'anno successivo.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 16 - "Scioglimento"

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento i beni saranno interamente devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo.

ARTICOLO 17 - "Rinvio"

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni e alle leggi nazionali e provinciali in materia di volontariato.

Approvato in Rovereto, lì 13 dicembre 2016